nota di lettura

XV legislatura

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale"

(Atto del Governo n. 115)

Luglio 2007
n. 50

servizio del bilancio
del Senato

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

sig.ra Angela Stati
sig.ra Olimpia Piscitelli
dott.ssa Carla Di Falco
dott.ssa Nadia Clementi
dott.ssa Valeria Bevilacqua

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi
dott.ssa Chiara Goretti tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata
dott. Luca Rizzuto tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa
dott. Renato Loiero tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio
dott. Stefano Moroni tel. 3627

Segretari parlamentari
dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

Indice

Premessa 1

Articolo 3 *(Uffici di diretta collaborazione)* 1

Articolo 4 *(Funzioni degli uffici di diretta collaborazione)* 3

Articolo 5 (*Servizio di controllo interno*) 5

Articolo 6 (*Personale degli uffici di diretta collaborazione*) 7

Articoli 7 e 8 (*Responsabili degli uffici di diretta collaborazione - Trattamento economico*) 11

Articolo 9 (*Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato*) .. 17

Articolo 10 (*Norme finali e abrogazioni*) 18

Premessa

Il presente schema di DPCM è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, che prevede altresì che l'attuazione del presente decreto sia effettuata ad invarianza di spesa.

Si segnala che la RT non è formulata secondo lo schema *standard* di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004 e non risulta recare la vidimazione della Ragioneria Generale dello Stato.

L'esame che segue riguarda le sole disposizioni ritenute di interesse.

Si rammenta che lo schema in esame, congiuntamente all'atto del Governo n. 118, provvede alla disciplina degli uffici di collaborazione di Ministeri derivanti dallo scorporo degli uffici degli ex-Ministeri delle attività produttive e del commercio internazionale.

Articolo 3

(Uffici di diretta collaborazione)

Il comma 1 illustra le funzioni degli uffici di diretta collaborazione, segnalando, in particolare, i compiti di supporto nella elaborazione di analisi costi-benefici dell'azione amministrativa e di valutazione dell'impatto della regolamentazione.

Il comma 2 indica gli uffici di diretta collaborazione del neo istituito Ministero del commercio internazionale nei seguenti: a) l'Ufficio di Gabinetto; b) la Segreteria ed il Segretario particolare del Ministro; c) l'Ufficio legislativo; d) la Segreteria tecnica dei Ministro; e) l'Ufficio stampa; f) l’Ufficio del Consigliere diplomatico; g) le Segreterie dei sottosegretari di Stato; h) il Servizio di controllo interno.

I commi 3 e 4 prevedono che la Segreteria tecnica, la Segreteria del Ministro e l'Ufficio stampa operino alle dirette dipendenze del Ministro e che, per l'esercizio delle rispettive funzioni, i Sottosegretari si avvalgono dell'ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo. Il comma 5 stabilisce che il Servizio di controllo interno operi nell'ambito della autonomia operativa prevista dalle specifiche disposizioni indicate all'articolo 5.

La RT si limita alla illustrazione del contenuto dell'articolo.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che, rispetto a quanto previsto dalla disciplina relativa agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive indicata dal D.P.R. n. 455 del 2000, l'articolo in esame prevede l'istituzione di n. 2 uffici di diretta collaborazione aggiuntivi (in particolare, il Segretario particolare del Ministro e l'Ufficio del Consigliere diplomatico)[1].

Sul punto, tenuto conto della prevista clausola di invarianza di cui al successivo articolo 10, e della clausola di neutralità "complessiva" del riordino dei Ministeri di cui all'articolo 1, comma 25, del decreto-legge n. 181 del 2006, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di chiarimenti utili a far luce sulla compatibilità di tale previsione con il vincolo dell'assenza di oneri aggiuntivi. In particolare, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'effettiva praticabilità dell'attivazione di nuovi uffici e articolazioni burocratiche degli uffici, con connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali, nell'ambito delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente[2].

Ancora una volta va tenuto presente che, in assenza di concreti elementi di risparmio, si tratta di copertura a valere sul bilancio.

---

[1] Nello specifico, rispetto al D.P.R. n. 455 del 2000 lo schema di D.P.R. in esame prevede, tra gli uffici di diretta collaborazione, un Segretario particolare del Ministro che, pur facendo parte della Segreteria, è espressamente titolare delle funzioni relative alla cura dell'agenda e della corrispondenza del Ministro nonché dei "compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale" (art. 4 comma 2). In base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 455 del 2000, queste funzioni sono invece da considerarsi proprie della Segreteria nel suo complesso. In proposito, infatti, si segnala l'espressa introduzione dell'Ufficio del Consigliere diplomatico, laddove, invece, l'articolo 5, comma 1 del D.P.R. n. 455 del 2000 si limita a prevedere che, per lo svolgimento delle funzioni di supporto all'*ex* Ministro delle attività produttive inerenti i rapporti diplomatici e internazionali, potesse essere chiamato a far parte dell'Ufficio di Gabinetto un Consigliere diplomatico, senza la titolarità di un ufficio.

[2] Sul punto, al di là della specifica clausola indicata dall'articolo 10, si segnala che l'articolo 1, comma 25-*quater*, del citato decreto-legge n. 181 del 2006, dispone che "l'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Articolo 4

(Funzioni degli uffici di diretta collaborazione)

I commi da 1 a 7 prevedono dettagliatamente i compiti dei singoli uffici di diretta collaborazione del Ministero del commercio internazionale, ivi specificandosi anche funzioni e responsabilità al loro interno. Le funzioni sono, segnatamente, le seguenti: 1) gli uffici di gabinetto coadiuvano il Ministro nell'ambito delle funzioni da questi delegate; 2) la Segreteria del Ministro assicura il supporto anche agli altri uffici di diretta collaborazione nei rapporti col Ministro ed è retta da un Capo Segreteria. Nell'ambito della struttura è altresì prevista la presenza di un Segretario particolare per il disbrigo della corrispondenza del Ministro; 3) la Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di studio e di supporto tecnico allo stesso nonché ai Sottosegretari di Stato per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti il commercio internazionale; 4) l'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa,dei competenti uffici del Ministero, garantendo la qualità del linguaggio normativo, la fattibilità delle norme introdotte,lo snellimento e la semplificazione normativa, nonché l'analisi dell'impatto della regolamentazione. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa parlamentare; segue l'andamento dei lavori parlamentari e assicura il raccordo permanente con l'attività normativa delle Camere e con le altre attività parlamentari a questa connesse; cura, nell'ambito delle proprie competenze,i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea, i rapporti con gli organi costituzionali, nonché le autorità indipendenti. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale, nonché agli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro, ferme restando le attuali competenze in materia di contenzioso degli uffici del Ministero. Predispone le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo politico riguardanti il Ministero riferiti ad atti normativi e verifica il seguito dato agli stessi; svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro e per i Sottosegretari, anche nei confronti delle direzioni generali del Ministero; 59 l'Ufficio del consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero; 6) l'Ufficio stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale; cura la comunicazione intersettoriale o di eventi che, per la loro importanza, contribuiscono in misura rilevante all'immagine del Ministero e della sua attività. Il capo dell'ufficio stampa, ove autorizzato, svolge le funzioni di portavoce del Ministro,; 7) Il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo possono avvalersi rispettivamente di un vice Capo di Gabinetto e di un vice Capo dell'Ufficio legislativo.

La RT si limita a riferire che l'articolo disciplina le funzioni degli uffici di diretta collaborazione e, pertanto, non dovrebbe contenere disposizioni aventi ricadute di ordine finanziario.

Al riguardo, pur condividendo le considerazioni riportate in RT, per cui l'articolo recherebbe la mera elencazione dei compiti previsti per le strutture nella nuova articolazione degli Uffici, va nondimeno segnalato che alcune modifiche sembrerebbero determinare cambiamenti nei compiti riservati a tali uffici rispetto alle funzioni attualmente previste dall'articolo 3 del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 455 (Regolamento degli uffici di diretta collaborazione dell'*ex* Ministero delle attività produttive)[3].

In particolare, le competenze dell'Ufficio di gabinetto così come indicate al comma 1, sembrerebbero ridefinite, venendo non meglio specificate in quelle comunque inerenti "l'esercizio delle competenze proprie" del Ministro ed in quelle da lui delegate, mentre l'articolo 3, comma 3, del Regolamento vigente, assegna a tale Ufficio anche la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali. Inoltre, stante l'attivazione di un'apposita struttura dedicata alla cura dei rapporti con l'estero (l'Ufficio del Consigliere diplomatico) indicata dallo schema in esame, le competenze dell'Ufficio di Gabinetto sarebbero escluse dal supporto del Ministro "nei rapporti internazionali e diplomatici"[4].

---

[3] In particolare, per quanto concerne l'ufficio di Segreteria tecnica, si segnala che il comma 3 del nuovo regolamento reca la sintetica indicazione dei relativi compiti, limitandosi a riferire della competenza ad attività di studio e di supporto tecnico, finalizzate "al monitoraggio delle politiche riguardanti il commercio internazionale": laddove, invece, il testo articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, riferiva dettagliatamente in merito anche alle procedure di raccordo con le strutture burocratiche del Ministero (Direzioni generali), nonché riguardo alla competenza anche alla cura delle competenze del Ministero in rapporto con le altre Amministrazioni.

[4] Sul punto, il comma 5, prevede che all'Ufficio del consigliere diplomatico spetti la cura dei negoziati relativi ad accordi di cooperazione: competenza, quest'ultima, non espressamente indicata, invece, nell'ambito delle competenze dell'ufficio di gabinetto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Regolamento

Infine, si segnala che il comma 7 dell'articolo in esame riconosce al Capo di Gabinetto e al Capo dell'Ufficio legislativo la facoltà di avvalersi di un proprio Vice Capo, costituendo, tale previsione, anch'essa, sotto il profilo organizzativo, una "novella" rispetto al Regolamento attualmente in vigore.

Articolo 5

(*Servizio di controllo interno*)

Il comma 1 prevede che il Servizio di controllo interno, previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico ivi indicate, operando in posizione di autonomia operativa e valutativa. Il comma 2 stabilisce che le attività di controllo interno sono svolte per la durata di un triennio in base a decreto del Ministro, da un organo monocratico o composto da tre componenti. In tale ultima ipotesi, il Ministro, con proprio decreto, individua il presidente del collegio e sceglie i componenti tra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Uno dei componenti può essere scelto tra dirigenti del Ministero. Il comma 3 prevede che al Servizio di controllo interno sono assegnate fino ad un massimo di 6 unità di personale. Il comma 4 stabilisce che il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione. Il comma 5 prevede che il Servizio operi in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e si avvalga del sistema informativo statistico unitario e coordina la propria attività con il Comitato tecnico scientifico costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, riordinato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini indicati dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

La RT riferisce che, in adempimento della norma di cui all'articolo 6, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 1999, laddove è

---

vigente che poteva ricorrere ad un apposito consigliere ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ultimo periodo del Regolamento vigente.

prevista l'istituzione del servizio di controllo interno, al comma 3 dell'articolo in esame, si prevede l'assegnazione al Servizio di controllo interno di un numero massimo di unità pari a 6, nel rispetto del limite del 10 per cento del contingente assegnato agli uffici di diretta collaborazione (ex art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006).

Al riguardo, occorre premettere che il testo vigente del D.P.C.M. 12 gennaio 2007 prevede all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), un limite massimo di 7 unità per il Servizio di controllo interno, conteggiato peraltro al di fuori della dotazione organica complessiva degli uffici di diretta collaborazione (n. 63 unità).

Pertanto, sebbene il numero di unità complessive dei componenti del servizio di controllo interno risulti diminuito in valore assoluto (da *max* 7 a *max* 6 unità), si osserva che il successivo articolo 6, comma 3, reca la conferma che, rispetto al D.P.C.M. 12 gennaio 2006[5], tutte le figure apicali degli uffici di diretta collaborazione - ivi compresi, pertanto, i componenti del Servizio di controllo interno - sono tuttavia da considerarsi "aggiuntivi" rispetto al contingente organico complessivo delle n. 63 unità assegnate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale.

In proposito, andrebbero pertanto fornite delucidazioni in merito a tale esclusione, atteso che il principio di invarianza di cui al

[5] In proposito, si segnala che, a suo tempo, il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame in commissione presso la Camera dei deputati, aveva assicurato l'assoluta neutralità finanziaria della separazione dell'organico relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale da quello del Ministro per lo sviluppo economico, garantita, tra l'altro, anche dalle misure eventualmente necessarie già previste dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2006. cfr. Nota del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., del 18 dicembre 2006 in CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 21 dicembre 2006, pagina 12.

successivo articolo 10, previsto dall'articolo 1, comma 25-*quater* del decreto-legge n. 181 del 2006, stabilisce che l'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato "non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto". La previsione di un apposito contingente di unità - posto al fuori l'organico assegnato – farebbe invece ritenere che possano determinarsi oneri aggiuntivi. In assenza di concreti elementi di riduzione della spesa, anche in questo caso si tratterebbe di un maggior onere coperto con mezzi di bilancio.

Articolo 6

(*Personale degli uffici di diretta collaborazione*)

Il comma 1 prevede che il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 3 comma 2, lettera *g*) è stabilito complessivamente in sessantatre unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, previo loro assenso, ovvero, nel limite del trenta per cento del predetto contingente complessivo, altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venti per cento del predetto contingente, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il comma 2 prevede che, nell'ambito del contingente di sessantatre unità stabilito al comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a 4, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 e sono attribuiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il comma 3 stabilisce che le posizioni dei responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria e dal

Segretario particolare del Ministro, dal Capo della Segreteria tecnica del Ministro, dai Capi della Segreteria dei Sottosegretari di Stato, dal capo dell'Ufficio stampa, dal consigliere diplomatico e dai componenti dell'organo direttivo del Servizio di controllo interno, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. Il comma 4 stabilisce che il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il comma 5 L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di gabinetto.

La RT riferisce che il comma 1 provvede alla individuazione del contingente massimo di unità assegnate agli Uffici, le modalità di scelta ed i requisiti del personale nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa, tenuto conto che il contingente complessivo di personale assegnato (n. 63 unità), non costituisce dotazione organica aggiuntiva e separata rispetto a quella del Ministero del commercio internazionale, bensì solo un limite massimo alla possibilità di assegnare, a tali uffici, di personale comunque già appartenente alla dotazione organica o, in minima parte, personale in comando da altre amministrazioni.

Per quanto concerne la definizione del contingente di personale, la RT segnala che il contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive era fissato in 160 unità complessive (ai sensi del D.P.R. n. 455 del 2000, come modificato ed integrato dai D.P.R. n. 300 del 2002 e n. 316 del 2003), risultato della sommatoria dei contingenti dell'*ex* Ministero dell'industria (n. 92 unità) e dell'*ex* Ministero del commercio estero (n. 68 unità).

La determinazione a n. 63 unità, anziché a n. 68, per il Ministero del commercio internazionale, prosegue **la RT**, è

giustificata dal fatto che nel quadro del nuovo assetto istituzionale e delle conseguenti funzioni assegnate ai nuovi Ministeri (dello sviluppo economico e del commercio internazionale) si è ritenuto opportuno - in ossequio al principio dell'invarianza della spesa - accordare al Ministero dello sviluppo economico - per le sue nuove ed ulteriori competenze derivanti dal Ministero dell'economia e finanze - un'ulteriore quota di personale pari a n. 3 unità da assegnare ai suoi uffici di diretta collaborazione, a svantaggio del Ministero del commercio internazionale.

Al riguardo, si rammenta preliminarmente che il comma 1 prevede tra l'altro che, nel limite del contingente assegnato, agli uffici di diretta collaborazione del Ministero per il commercio internazionale possano essere assegnati dipendenti del Ministero, ovvero, nel limite del 30 per cento del contingente, altri dipendenti pubblici, nonché - nel limite del 20 per cento - collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa.

La nuova formulazione del Regolamento conteggia, nell'ambito della dotazione organica complessiva di n. 63 unità, anche il contingente di personale assegnato al Servizio di controllo interno con esclusione del solo personale assegnato alle segreterie dei Sottosegretari di Stato, diversamente dal regolamento vigente (di cui al già citato DPCM 12 gennaio 2007) che invece ne prevede espressamente l'esclusione.

In proposito, pertanto, considerato che la dotazione organica prevista per gli Uffici di diretta collaborazione costituisce un limite massimo alle unità assegnabili agli uffici - e, comunque, nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero del commercio internazionale - andrebbe chiarito se il nuovo dispositivo non comporti una compressione dei posti in organico relativi agli altri uffici previsti dal provvedimento in esame, da cui potrebbe derivare l'inadeguatezza del contingente complessivo rispetto ai fabbisogni di funzionamento.

Inoltre, in merito al comma 3, si osserva che il DPCM 12 gennaio 2007 non esclude dal contingente massimo anche il responsabile della Segreteria tecnica, mentre il nuovo testo ne sottrae la posizione dal conteggio dell'organico complessivo degli Uffici di diretta collaborazione.

Pertanto, in ordine al numero dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, si rileva che il contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione, tra i quali anche non più di 4 dirigenti di seconda fascia, rende palese che l'effettivo rispetto della neutralità finanziaria - e, quindi, della clausola d'invarianza degli oneri - appare condizionato dalla natura esplicitamente aggiuntiva associata a tutte le posizioni relative ai responsabili degli uffici, rispetto al contingente complessivo massimo di personale stabilito in n. 63 unità[6].

[6] In altri termini, il riordino dell'*ex* Ministero delle attività produttive, mediante la separazione del neo istituito Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del commercio internazionale, appare infatti suscettibile di determinare la creazione di un numero di figure di responsabili degli Uffici almeno pari alle relative articolazioni nei due dicasteri: potendosi potenzialmente raddoppiarne il numero, rispetto al precedente Ministero delle attività produttive, anche in considerazione della circostanza che tali posti risultano espressamente esclusi dalle dotazioni dei due uffici di diretta collaborazione.

In tal senso, andrebbe quindi chiarito attraverso quali modalità si preveda l'attivazione di tali strutture nel rispetto della clausola di invarianza di cui all'articolo 1, comma 25-*quater* del decreto-legge n. 181 del 2006[7].

Pertanto, andrebbe acquisita conferma che i fabbisogni di funzionamento correlati ai servizi generali degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del commercio internazionale siano stati scontati nella prevista dotazione complessiva di n. 63 unità ovvero siano da considerarsi già scontati nella separazione delle dotazioni organiche di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2007.

Valgono le considerazioni già esposte sui rischi di copertura di maggiori oneri su disponibilità di bilancio.

Articoli 7 e 8

(*Responsabili degli uffici di diretta collaborazione - Trattamento economico*)

L'articolo 7, comma 1 stabilisce che il Capo di gabinetto collabori con il Ministro nella cura delle attività e relazioni istituzionali del medesimo. In particolare, il Capo di gabinetto coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti dell'amministrazione; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Servizio di controllo interno. Il comma 2 stabilisce che il Capo di Gabinetto è nominato fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili o avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, nonché

[7] In merito alla compatibilità del contingente assegnato anche con l'esigenza di soddisfare i fabbisogni relativi ai servizi di supporto degli uffici di Diretta collaborazione, si osserva che la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2007 segnala, al punto 1 (Obiettivi specifici, definiti in via quantitativa), lettera *c*), che i risparmi derivanti dall'articolo 1, comma 404, lettera *f*) della legge finanziaria 2007, impone che la '" razionalizzazione degli uffici di supporto dovrà essere modulata in concreto, avendo cura di non incidere sul livello qualitativo dei servizi resi...e tenendo conto, in ogni caso, delle specifico fabbisogno delle strutture coinvolte".

soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. Il comma 3 prevede che il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato dal Ministro fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra professori universitari in materie giuridiche e avvocati in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza legislativa e della produzione normativa. Il comma 4 stabilisce che il Capo della Segreteria tecnica è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. Il comma 5 stabilisce che il Capo dell'Ufficio stampa è nominato tra operatori del settore dell'informazione o tra persone, anche appartenenti alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di informazione, iscritti negli appositi albi. Il comma 6 prevede che il Capo della Segreteria del Ministro, il segretario particolare del Ministro ed i Capi della Segreteria dei Sottosegretari di Stato sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro o con i Sottosegretari interessati. Il comma 7 stabilisce il consigliere diplomatico è nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, fra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, aventi il grado di consigliere di legazione o superiore. Il comma 8 prevede che i capi degli uffici di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e f) sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Il comma 9 stabilisce che i componenti del collegio di direzione del servizio di controllo interno, come determinati dall'articolo 5, comma 2, sono nominati con decreto del Ministro ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e possono essere confermati entro 60 giorni dal giuramento del Governo o dalla nomina del nuovo Ministro.

L'articolo 8, comma 1 prevede invece che ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 6 spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed articolato: *a*) per il capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio, comprensivo dell'indennità di risultato spettante ai dirigenti generali del Ministero, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero, aumentata fino al trenta per cento; *b*) per il Capo dell'Ufficio legislativo, il Capo della Segreteria tecnica del Ministro ed il presidente del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio comprensivo dell'indennità di risultato spettante ai dirigenti generali del Ministero, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; *c*) per il Capo della segreteria del Ministro, il Capo della segreteria, il Segretario particolare ed i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato ed i componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di

importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero; *d*) per il Consigliere diplomatico nel trattamento economico determinato dall'ordinamento della carriera diplomatica; e) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Il comma 2 prevede che per i dipendenti pubblici il trattamento previsto al presente articolo, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima di quello rispettivamente spettante ai sensi dei comma 1. Il comma 3 prevede che ai dirigenti della seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale. Il comma 4 stabilisce che il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato previsionale della spesa del Ministero. Il comma 5 stabilisce che al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. La misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

La RT segnala che gli articoli 7 e 8 si limitano alla individuazione dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione ed alla previsione del relativo trattamento economico, in aggiunta al trattamento al trattamento del personale assegnato. La determinazione di tale trattamento, segnala la RT, avverrà comunque nei limiti della copertura finanziaria assicurata dagli stanziamenti determinati dalla legge di bilancio 2007, nonché nel rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica.

In proposito, la RT osserva inoltre che gli incarichi in questione (Capo di Gabinetto, Capo dell'Ufficio legislativo, etc.), sono "di regola" attribuiti a soggetti già appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali è corrisposto il solo trattamento economico accessorio, con conseguente forte contenimento della spesa sostenuta degli oneri di trattamento economico.

Inoltre, per quanto riguarda le figure del vice-capo di gabinetto e del vice capo dell'Ufficio legislativo, la relazione afferma che l'invarianza della spesa è assicurata dalla circostanza che le figure dei vice-capi di gabinetto e dell'ufficio legislativo, rientrano nel limite di contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione e non costituiscono posti di funzione, per i quali non è prevista nel regolamento alcuna retribuzione economica aggiuntiva.

Infine, con riferimento al nuovo Ufficio del Consigliere diplomatico, di evidente importanza strategica per lo svolgimento delle competenze attribuite a questo Ministero, oltre alla sopra evidenziata argomentazione relativa alla previa appartenenza alla pubblica amministrazione (il Consigliere diplomatico è infatti scelto nell'ambito del personale di carriera diplomatica inserito nei ruoli del Ministero degli affari esteri), la RT ribadisce che il personale che costituirà l'ufficio rientra comunque nel contingente complessivo sopraindicato (63 unità), non comportando quindi nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo, premesso che l'articolo 7 evidenzia solo le funzioni assegnate a ciascuno dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, andrebbero invece acquisiti alcuni chiarimenti in

merito alle disposizioni indicate dall'articolo 8, comma 1, lettere *b*) - *c*) e *d*), relativamente al trattamento economico ivi previsto per il responsabile/capo del Capo della Segreteria tecnica e del Consigliere Diplomatico.

In particolare, considerate le già citate clausole di invarianza di cui al successivo articolo 10 e indicate all'articolo 1, comma 25-*quater* del decreto-legge n. 181 del 2006, andrebbe chiarita la modifica concernente il trattamento economico riconosciuto al capo/responsabile della Segreteria tecnica, dal momento che l'articolo 7, comma 1, lettere *b*) e *c*) del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 488, attualmente in vigore, contemplano entrambe tale ultima figura, in corrispondenza di posti aventi diritto però ad un trattamento economico, rispettivamente, equiparato ora a quello relativo ad ufficio dirigenziale generale, ora ad uno non generale. Nel nuovo testo, tale figura è invece assimilata solo a figura dirigenziale di prima fascia, con relativo trattamento economico (dirigente generale).

Inoltre, andrebbe chiarita l'indicazione riportata all'articolo 8, comma 1, lettera *d*) del testo in esame, per cui il trattamento economico del responsabile dell'ufficio del consigliere diplomatico è determinato dall'ordinamento della carriera diplomatica, fornendo chiarimenti circa il trattamento economico spettante al Diplomatico incaricato ai sensi dell'articolo 7, comma 7.

In proposito, pur osservando che la normativa concernente l'indennità sostitutiva di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, non considera il personale in regime di "diritto pubblico" andrebbero comunque forniti elementi in ordine alla onerosità della posizione corrispondente al grado di

Consigliere di legazione[8], considerato che l'esclusiva nomina nell'ambito del personale appartenente alla carriera diplomatica stabilita dall'articolo 7, comma 7, determina l'attivazione dell'istituto del fuori ruolo o di posizione analoga per l'interessato. Del ricorso a tale istituto, andrebbero inoltre meglio chiarite le implicazioni in termini di onerosità per l'amministrazione degli esteri.

Nondimeno, sul piano metodologico, non appare pienamente condivisibile l'affermazione, per cui l'invarianza sarebbe garantita dalla circostanza che sarebbero chiamati a ricoprire gli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione, in gran parte soggetti già appartenenti al pubblico impiego: nel qual caso, andrebbe ad essi corrisposta la sola componente accessoria della retribuzione. Di fatto, rinviandosi il rispetto della clausola di invarianza solo ad un momento successivo[9].

Valgono anche qui le considerazioni già esposte sui rischi di maggiori oneri a legislazione vigente.

---

[8] Dalla consultazione delle tavole del Costo medio 2006/2007, risulterebbe una trattamento economico fisso per i Consiglieri di legazione pari a 62.000 euro circa. Nel costo medio per competenze fisse sono compresi: tabellare, IIS, RIA, 13^, indennità di posizione e assegno pensionabile riassorbibile negli importi in vigore al 31.12.2003. Questo importo è stato rivalutato del 3,2% (determinato dal tasso di inflazione programmata per il 2004 + 1,7% e dal tasso di inflazione programmata per il 2005 +1,5%). L'aliquota media per calcolare l'importo dei contributi a carico del datore di lavoro è pari al 38,38%. Per un costo complessivo di circa 85.000 euro al loro degli oneri a carico dell'erario.

[9] Sul punto, merita notare che la dimostrazione circa l'assolvimento dell'obbligo di copertura non può in alcun modo essere rinviato ad una fattispecie del tutto "accidentale" quale la mancata nomina di un estraneo alla P.A.

Articolo 9

(*Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato*)

Il comma 1 prevede che i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati. Il comma 2 stabilisce che a ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori molo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

La RT si limita a rilevare che il personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, individuandone il numero massimo di unità (n. 8), con limitata possibilità di scegliere un solo soggetto tra gli estranei alle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo, si osserva che la clausola di invarianza relativa agli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 1, comma 25-*quater* si riferisce espressamente agli oneri relativi anche ai contingenti assegnati agli uffici di diretta dei Sottosegretari di Stato, non potendo essere la relativa spesa annua, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 181 del 2006.

In proposito, considerato che il dispositivo in nulla innova rispetto al testo vigente del Regolamento, che già individua il limite massimo in n. 8 unità al di fuori del contingente massimo indicato dall'articolo 5, comma 1, ma per l'intero *ex* Ministero delle attività produttive, andrebbe solo chiarito il criterio che ha guidato

all'assegnazione di tali unità agli uffici di diretta collaborazione riferibili al Ministero del commercio internazionale[10].

Valgono sempre le considerazioni già espresse circa il rischio di copertura sul bilancio.

Articolo 10

(*Norme finali e abrogazioni*)

Al comma 1, l'articolo reca la clausola di invarianza per cui dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il comma 2 provvede ad abrogare il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291.

La RT riferisce che l'articolo reca la clausola dell'invarianza della spesa e l'abrogazione espressa del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio estero (D.P.R. n. 91 del 2001).

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni riportate agli articoli da 2 a 9.

[10] Ciò detto, considerato che l'articolo 9 dell'A.G. n. 111 prevede una pari numero anche per gli uffici di diretta collaborazione dei sottosegretario del Ministero dello sviluppo economico.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico per gli utenti intranet del Senato alla url
http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm

Senato della Repubblica
www.Senato.it